



Bruxelles, 18 novembre 2022
(OR. en)

14848/22

ENT 158
MI 830
COMPET 906
ENV 1165
IND 477
SAN 611
CHIMIE 94
CONSOM 296

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	ST 13037/22 + ADD 1 - D 081969/02
Oggetto:	Regolamento (UE) .../... della Commissione del XXX recante modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico - Decisione di non opporsi all'adozione

1. Il 29 settembre 2022 la Commissione ha sottoposto al Consiglio il progetto di regolamento in oggetto, recante modifica dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, conformemente all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006¹ (REACH).

¹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1) (ultima versione consolidata: 14.10.2022).

2. In linea con l'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 e secondo la procedura di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio², tale progetto di misure è sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo prima di essere adottato formalmente dalla Commissione. Se né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti alle misure previste dalla Commissione, il progetto di regolamento è adottato dalla Commissione.
3. Il progetto di regolamento in oggetto è conforme al parere positivo espresso dal comitato il 16 settembre 2022. Il comitato ha votato all'unanimità a favore del progetto di misura.
4. Il 29 settembre 2022 le delegazioni sono state invitate a manifestare la loro eventuale opposizione al progetto di regolamento entro l'8 novembre 2022. Nessuna delegazione ha sollevato motivi di opposizione e, in questo caso, si riterrà che il Consiglio non abbia motivo di opporsi al progetto di regolamento, consentendo così alla Commissione di adottarlo formalmente dopo il termine di 3 mesi, che scade il 28 dicembre 2022.
5. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di confermare, tra i punti senza dibattito di una delle prossime sessioni, che non si oppone al progetto di regolamento di cui al documento ST 13037/22 + ADD 1.

² Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23); la versione consolidata attualmente in vigore è del 23.7.2006.